

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1848)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

col Ministro dell'Interno

(GUI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(BUCALOSSI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SARTI)

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali
e per l'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. — L'ampio ed approfondito dibattito svoltosi già da anni, nelle più varie sedi, sul problema della salvaguardia e della valorizzazione dei beni archeologici, storico-artistici, archivistici, librari, ambientali e di ogni altro bene che comunque costituisca testimonianza di civiltà; l'esigenza di offrire alle componenti culturali del paese ed alla collettività tutta un centro organico presso il quale le istanze relative alla salvaguardia dei beni culturali trovino il loro adeguato riconoscimento e possano efficacemente essere tenute presenti in ogni momento dello sviluppo socio-economico della collettività nazionale; la necessità di individuare prioritariamente l'essenza dei beni culturali, in adempimento dell'impegno, assunto già in sede di dichiarazioni programmatiche dinanzi al Parlamento, di un'immediata normalizzazione legislativa, inducono il Governo a presentare, con procedura d'urgenza, questo provvedimento diretto ad istituire un nuovo Ministero incentrato sulla gestione unitaria dei beni culturali e sulla protezione dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno ed internazionale.

In questa sede si è inteso affidare al Ministero anche la cura di quei valori ambientali, che più intimamente ineriscono al contesto culturale della comunità nazionale.

Lo sviluppo socio-economico spinge verso una politica diretta a promuovere la maggiore diffusione di quei valori culturali, di cui i beni indicati sono espressione. La pressante urgenza di un intervento in tale direzione trova anche essa positivo sbocco nell'istituzione del Ministero, che garantisce, già al suo nascere, il risultato, di estremo rilievo, di assicurare l'assunzione di una precisa ed autonoma responsabilità politica per la conduzione di un settore di tanto significato.

Il provvedimento fa salve le competenze delle Regioni, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario, che hanno già realizzato numerose iniziative ed elaborato significative esperienze in materia di protezione dei beni culturali non meno che ambientali e

hanno dimostrato, in relazione a problemi concreti, di essere capaci di adempiere ad importanti funzioni di tutela e di valorizzazione, in stretto raccordo con la società civile e col generale moto di difesa inquadrato nella promozione culturale del nostro paese.

La richiamata urgenza di provvedere ha impresso un carattere di estrema essenzialità all'intero provvedimento, talchè esso si presenta composto di soli sei articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione del nuovo Ministero e l'immediata attribuzione delle competenze finora spettanti al Ministero della pubblica istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel settore dei beni culturali.

In un momento successivo saranno attribuite altre competenze anche in materia di spettacolo e di archivi di Stato.

Per quanto concerne questi ultimi deve rilevarsi che superandosi antichi schemi, legati a visioni settoriali, la gestione degli archivi di Stato dovrà tener presente la componente culturale del patrimonio archivistico come indispensabile strumento di documentazione.

Lo spettacolo a sua volta adempie per tanta sua parte ad una importante e complessa funzione culturale, per cui una organica azione di tutela e di valorizzazione può e deve esercitarsi anche in tale settore.

È chiaro che, stante l'importanza che una politica dei beni culturali assume nel contesto della programmazione nazionale, il Ministro parteciperà alle riunioni del CIPE, ove si trattino problemi rientranti nelle attribuzioni che il provvedimento gli affida, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

L'articolo 2 determina in concreto le attribuzioni nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paese, in materia di Antichità e belle arti e di Accademie e Biblioteche, attribuzioni finora appartenenti al Ministero della pubblica istruzione, e dispone la devoluzione delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto concerne

la discoteca di Stato, escluso il servizio di registrazione.

Il terzo comma dell'articolo 2 affronta una situazione giuridica particolarmente complessa. Esso conferisce per intero al nuovo Ministero le competenze già proprie di quello della pubblica istruzione in materia di protezione paesaggistica e delle antichità e belle arti. Riconosce, inoltre, che una adeguata protezione di quei beni non può prescindere dal loro inserimento in un ambiente che ne valorizzi il messaggio culturale e artistico, facendo tuttavia salve le competenze degli altri settori delle Amministrazioni statali e regionali, portatrici di interessi pubblici rilevanti, ivi compresi quelli della produttività.

Il quarto comma dello stesso articolo prevede che il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente debba essere sentito dal Ministro dei lavori pubblici, sotto il profilo artistico e ambientale, ai fini della formulazione delle proposte indicate dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

L'articolo 3 dispone in concreto il trasferimento degli uffici centrali e periferici operanti nel settore dei beni culturali, ivi compresi gli organi consultivi costituiti dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti e dal Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche.

L'articolo 4 stabilisce che fino al momento in cui non sarà provveduto alla definitiva organizzazione degli uffici e degli organi collegiali e all'inquadramento dei dipendenti nei ruoli del nuovo Ministero, il personale in servizio presso gli uffici trasferiti è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.

Tale posizione di comando permetterà l'immediato ed efficace funzionamento del Ministero, in tutta la complessità delle sue funzioni e delle sue articolazioni, mentre con legge successiva si provvederà alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e a definire le modalità di inquadramento dei dipendenti nei ruoli e nelle carriere.

Sarà fatta salva in ogni caso la posizione giuridica acquisita dai dipendenti per i quali viene disposto il comando presso il nuovo Ministero.

A tale personale è data inoltre la possibilità di essere restituito all'amministrazione di provenienza con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri interessati, previa sostituzione nella stessa posizione di comando di altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.

Il Ministro è, inoltre, autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro del tesoro, speciali incarichi di studio secondo le modalità dettate dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, nel limite massimo di cinque unità.

Le attrezzature ed i beni, già destinati agli uffici e alle direzioni generali trasferiti costituiscono la dotazione del Ministero. Gli uffici trasferiti possono pertanto continuare a servirsi delle sedi attualmente utilizzate.

L'articolo 5 dispone la necessaria copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 stabilisce l'immediata entrata in vigore delle disposizioni sopra illustrate.

Stanti le ragioni dell'immediatezza e dell'urgenza già illustrate si confida perchè il presente decreto, nei termini costituzionali, sia convertito in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.

Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 19 dicembre 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo;

DECRETA:

Art. 1.

È istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

Art. 2.

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie

per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è sentito dal Ministro dei lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle Regioni.

Art. 3.

Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli Uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all'articolo 2, nonché il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il Consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 4.

Fino a che non sarà provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro del tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei alla Amministrazione dello Stato e docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle

condizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità, di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature ed i beni già destinati alle Direzioni generali ed agli Uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'Ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonchè con quelli relativi ai servizi di cui al precedente articolo 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sarà provveduto, fino ad un massimo di lire 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1974.

LEONE

MORO — RUMOR — GUI — COLOMBO
— MALFATTI — BUCALOSSI — MARCO-
RA — DONAT CATTIN — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.